

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 121 del 28.10.2011 – testo emendato, no. 91 del 06.08.2012 – delibera della Corte costituzionale, no. 143 del 20.12.2012, no. 56 del 10.05.2013 e no. 145 del 06.12.2013, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 1

(1) La presente Legge disciplina le norme volte ad assicurare che nessun innocente sia condannato e che ai colpevoli di reati siano inflitte pene o altre misure alle condizioni previste dalla legge e sulla base di un procedimento legittimo svolto in sede di tribunale competente.

(2) La persecuzione e il procedimento penale possono eseguirsi e terminarsi solo secondo le regole e alle condizioni prescritte dalla legge.

... (omissis) ...

Articolo 6

(1) Nella procedura stabilita dalla presente Legge, è vietata qualsiasi forma di discriminazione sulla base di appartenenza razziale o etnica, colore della pelle, sesso, lingua, religione, orientamento politico o di altro genere, origine nazionale o sociale, stato patrimoniale, appartenenza sindacale, istruzione, posizione sociale, status matrimoniale o familiare, età, condizioni sanitarie, invalidità, ereditarietà genetica, identità di genere, espressione o orientamento sessuale.

(2) Nei confronti dell'imputato, del testimone o altra persona è vietato espletare interventi medici o fornire sostanze che possano influire sulla loro volontà all'atto della testimonianza, né è permesso ricorrere alla forza, a minacce o altri simili mezzi.

(3) Qualsiasi testimonianza ottenuta contrariamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può essere utilizzata quale prova nel procedimento.

... (omissis) ...

Articolo 8

(1) Il procedimento penale si svolge facendo uso della lingua croata e scrittura latina, se in determinati territori non sia contemplato per legge l'uso di un'altra lingua e scrittura.

(2) Delibere, inviti e altri documenti scritti sono inviati dall'organismo preposto al procedimento in lingua croata e scrittura latina. In lingua croata e scrittura latina si presentano al tribunale denunce, ricorsi e altri atti giudiziari. Se su un dato territorio giuridico, è stato introdotto, per legge, l'uso ufficiale anche di un'altra lingua e scrittura, gli atti giudiziari possono essere presentati all'organismo di competenza anche in tale lingua e scrittura.

(3) Le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno il diritto di usare la propria lingua, compresa la lingua dei segni dei sordi e sordociechi. Se il procedimento non si svolge in una lingua che il soggetto è in grado di parlare o comprendere, si ricorrerà alla traduzione orale oppure alla traduzione o interpretazione della lingua dei segni dei sordi e sordociechi delle dichiarazioni del soggetto o di altri presenti, dei documenti e di altri materiali scritti esibiti quali prove. Nel verbale si riporterà che le parti sono



state istruite e sarà raccolta la relativa dichiarazione dei partecipanti. La parte è informata del diritto alla traduzione orale oppure alla traduzione o interpretazione della lingua dei segni dei sordi e sordociechi prima del primo interrogatorio.

(4) Ai sensi dell'articolo 202, comma 3, della presente Legge, ha diritto alla traduzione anche l'imputato che non parla e non comprende la lingua in cui si svolge il procedimento o è sordo o muto o sordocieco.

(5) Per l'imputato di cui al comma 4 del presente articolo si tradurrà per iscritto l'informazione sui diritti, la delibera sulla privazione della libertà, l'ordine sull'attuazione dell'indagine e della raccolta di prove, l'atto d'accusa, la denuncia privata, l'invito, la decisione giudiziaria dopo l'imputazione fino alla conclusione definitiva del procedimento e nella procedura sui rimedi giuridici straordinari. Se questi scritti non sono disponibili in una lingua che l'imputato parla e comprende, saranno tradotti oralmente, e nella forma scritta gli saranno consegnati il più presto possibile nella lingua che parla e comprende. Se l'imputato di cui al comma 4 del presente articolo non può leggere gli scritti citati, questi gli saranno illustrati nei modi a lui comprensivi.

(6) L'organismo che conduce il procedimento, autonomamente o su richiesta scritta motivata dell'imputato, può ordinare la traduzione scritta di prove o parti di prove qualora ciò sia necessario ai fini dell'utilizzo dei diritti procedurali della difesa. In via eccezionale, se così facendo non si violano i diritti procedurali della difesa e l'imputato ha un proprio avvocato difensore, al posto della traduzione scritta è possibile assicurare la traduzione orale o un sunto orale delle prove.

(7) L'imputato di cui al comma 4 del presente articolo può rinunciare al diritto alla traduzione scritta dopo che l'organismo preposto alla conduzione del procedimento l'ha informato sulle conseguenze di una tale rinuncia. La dichiarazione di rinuncia deve essere rilasciata in piena libertà, non deve essere ambigua e deve riportare la firma dell'imputato.

(8) L'imputato di cui al comma 4 del presente articolo ha diritto anche alla traduzione delle conversazioni e della corrispondenza con il difensore, indispensabili alla preparazione della difesa, alla presentazione di rimedi giuridici o ad altre attività relative al procedimento, qualora ciò sia necessario ai fini dell'utilizzo dei diritti procedurali della difesa. La traduzione sarà assicurata su richiesta dell'imputato.

(9) La decisione giudiziaria non può essere fondata su prove raccolte violando il diritto alla traduzione.

(10) L'imputato di cui al comma 4 del presente articolo ha il diritto di presentare ricorso in merito alla qualità della traduzione. Se il ricorso è fondato, si ricorrerà a un altro interprete.

(11) La traduzione e l'interpretazione sono eseguite da un interprete. La traduzione e l'interpretazione si possono effettuare anche per telefono o in collegamento audio-video, se ciò non va a intaccare i diritti procedurali della difesa.

(12) L'imputato di cui al comma 4 del presente articolo che sia stato privato della libertà, può presentare atti nella propria lingua all'organo preposto al procedimento.

... (omissis) ...

Articolo 15

Il tribunale o altro organismo preposto alla conduzione del procedimento informerà l'imputato o altri partecipanti al procedimento che per ignoranza potrebbero tralasciare una qualche azione o non usufruire dei propri diritti, in merito ai diritti derivanti dalla presente Legge e alle conseguenze della mancanza di azione.

... (omissis) ...

Titolo V.

VITTIMA, PARTE LESA E ACCUSATORE PRIVATO

... (omissis) ...

2. Parte lesa



Articolo 47

(1) In conformità con la presente Legge, nell'ambito del procedimento penale la parte lesa ha diritto:

1) a utilizzare la propria lingua, compresa la lingua dei segni dei sordi e sordociechi, e avere l'aiuto di un interprete se non comprende o non parla la lingua croata ossia del traduttore o interprete della lingua dei segni se si tratta di sordo o sordocieco quale parte lesa,

... (omissis) ...

(3) Il pubblico ministero e il tribunale sono tenuti ad avvertire specificamente la parte lesa sui diritti di cui al comma 1, punti 1, 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo. La Legge stabilisce le avvertenze alla parte lesa con riferimento ai diritti di cui al comma 1, punti 3, 5, 9, 11 e 12 del presente articolo.

... (omissis) ...

Titolo VI IMPUTATO E DIFENSORE

1. Diritti dell'imputato

Articolo 64

(1) In conformità con la presente Legge, l'imputato ha il diritto:

1) il più presto possibile, nei modi a lui comprensibili, di essere informato sui sospetti fondati di aver commesso un reato e le ragioni dell'accusa,

2) di usare la propria lingua nel procedimento, ossia della lingua che parla e comprende, compresa la lingua dei segni dei sordi e sordociechi, e di avere l'aiuto di un interprete se non comprende la lingua croata ossia del traduttore o interprete della lingua dei segni se si tratta di sordo o sordocieco quale imputato,

... (omissis) ...

(2) La Legge prescrive in particolare quando l'imputato deve essere informato sui diritti di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di mancata informazione sui diritti, subentreranno le conseguenze prescritte dalla presente Legge.

... (omissis) ...

Titolo IX PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE LA PRESENZA DELL'IMPUTATO E ALTRE MISURE DI PRECAUZIONE

... (omissis) ...

6. Arresto

... (omissis) ...

Articolo 108a

(1) L'informazione sui diritti dell'arrestato contiene l'avviso:

1) sui motivi dell'arresto,

2) sul diritto di non essere in obbligo d'esprimersi,

3) sul diritto a un difensore di propria scelta o a un difensore assegnato da un elenco di avvocati in servizio,

4) sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, a norma dell'articolo 8 della presente Legge,

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Articolo 111

(1) Il sorvegliante carcerario verificherà se l'arrestato ha ricevuto e compreso l'informazione sui diritti di cui all'articolo 108a, comma 1, della presente Legge.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo X

SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 145

(1) Rientrano nelle spese del procedimento penale le spese sostenute dall'avvio alla conclusione dello stesso, le spese per la raccolta di prove prima del procedimento penale e le spese di assistenza legale.

(2) Le spese del procedimento penale comprendono:

1) le spese per i testimoni, i periti, gli interpreti e gli esperti, le spese di registrazione tecnica, le spese di trascrizione delle registrazioni audio e i costi d'ispezione, le spese di copiatura e registrazione degli atti o di parti di atti,

... (omissis) ...

(4) Le spese di cui al comma 2 del presente articolo, eccetto quelle insorte nell'ambito degli organismi finanziati dal bilancio statale, sono sostenute dai mezzi dell'organismo preposto alla conduzione del procedimento penale e sono poi rimborsate dalle persone in dovere di farlo conformemente alle disposizioni della presente Legge.

... (omissis) ...

(6) Le spese di traduzione nelle lingue delle minoranze nella Repubblica di Croazia, dovute all'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Legge sul diritto degli appartenenti alle minoranze nella Repubblica di Croazia a usare la propria lingua e le spese di traduzione orale e scritta per l'imputato ai sensi dell'articolo 202, comma 3, della presente Legge, non sono a carico delle persone che, conformemente alla presente Legge, sono in dovere di rimborsare le spese del procedimento penale.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo XII

DECISIONI, CONSEGNA, ESAME DELL'ATTO, EVIDENZA PENALE, DATI PERSONALI, OGGETTI RINVENUTI E SEQUESTRATI

... (omissis) ...

2. Consegna

... (omissis) ...

Articolo 175

(1) Prima della formulazione dell'atto d'accusa, il pubblico ministero notifica all'imputato l'invito a presentarsi per l'interrogatorio. Se questi non si presenta, senza che sia stato addotto legittimo impedimento, il pubblico ministero proporrà al giudice di emettere l'ordine di comparizione.

(2) L'invito a presentarsi per l'interrogatorio è inoltrato direttamente in forma scritta in busta chiusa e contiene: la denominazione dell'organo inviante, il nome e cognome dell'imputato, il reato di cui è accusato, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, l'indicazione che è convocato in qualità d'imputato e l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si ricorrerà all'accompagnamento coattivo, il timbro ufficiale dell'organismo e la firma della persona che notifica l'invito. Nell'invito l'imputato è informato



anche della necessità di comunicare immediatamente all'organismo preposto al procedimento eventuali cambi d'indirizzo o l'intenzione di cambiare residenza, con l'indicazione delle possibili conseguenze prescritte dalla presente Legge in caso d'inosservanza.

(3) Quando l'imputato è convocato per la prima volta, all'invito va allegata anche l'informazione sui suoi diritti (articolo 239, comma 1).

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo XIII ASSISTENZA LEGALE

... (omissis) ...

Articolo 196

(1) Il verbale della teleconferenza deve contenere i dati sull'identità della persona in comunicazione telefonica, in quale veste rilascia la dichiarazione e, relativamente a ciò, i corrispondenti dati personali.

(2) La registrazione della teleconferenza di cui al comma 1 del presente articolo, può essere addotta come prova nel procedimento penale:

1) se, conformemente all'articolo 288, comma 3, della presente Legge, la persona sottoposta a interrogatorio è informata della registrazione e acconsente a che la stessa sia impiegata quale prova,

2) se l'imputato è stato informato prima dei propri diritti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, e dell'articolo 275, comma 3, della presente Legge,

3) se l'interrogatorio dell'imputato avviene alla presenza dell'avvocato difensore.

... (omissis) ...

Titolo XV SIGNIFICATO DEI TERMINI GIURIDICI

Articolo 202

(1) Termini ed espressioni riguardanti persone, indipendentemente dal genere usato nella presente Legge, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile.

(2) Se non diversamente prescritto, le singole espressioni usate nella presente Legge hanno il seguente significato:

1) indagato, è la persona contro la quale è sporta denuncia penale o sono condotte indagini o sono attuate azioni probatorie urgenti,

2) imputato è la persona nei cui confronti è stato sollevato l'atto di svolgimento delle indagini o la persona che è informata sulla base dell'articolo 213, comma 2, della presente Legge, persona contro la quale è presentata denuncia privata e persona contro la quale è emesso mandato penale secondo sentenza,

3) accusato è la persona nei cui confronti è stato confermato l'atto d'accusa o in seguito a denuncia privata è stato avviato il dibattimento,

4) condannato è la persona che con sentenza definitiva è stata dichiarata colpevole di un determinato reato,

5) i termini di cui ai punti da 1 a 3 si riferiscono anche a persone giuridiche, in conformità a legge specifica.

(3) Se non prescritto diversamente nella presente Legge, le disposizioni riguardanti l'imputato si applicano all'indagato, all'imputato, all'accusato e al condannato e alle persone nei cui confronti sono in corso procedimenti particolari previsti dalla presente o altra legge.

(4) Il termine imputato è utilizzato nella presente Legge anche come termine generale per la persona dei punti 2, 3 e 4 del comma 2 del presente articolo.

... (omissis) ...



... (omissis) ...

Parte seconda
PROCEDURA PENALE

... (omissis) ...

A. Procedimento preliminare

Titolo XVI
INDAGINI E RICERCHE

... (omissis) ...

4. Indagini penali

Articolo 208

(1) La polizia può acquisire informazioni dai cittadini. Nell'acquisire le informazioni, i cittadini non possono essere interrogati come imputati, testimoni o periti.

(2) Se è necessario individuare altri reati della stessa persona, i suoi partecipanti o azioni penali di altri, le informazioni possono essere acquisite da persone che si trovano in detenzione. L'approvazione per l'acquisizione delle informazioni è data dal pubblico ministero e, se la detenzione è prorogata, l'approvazione è data dal giudice delle indagini. Queste informazioni sono acquisite alla presenza di un avvocato difensore.

(3) L'acquisizione delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo dalle persone che si trovano in prigione istruttoria o in un altro istituto per le persone private della libertà è possibile solo se è approvata, sulla base di una proposta scritta del pubblico ministero, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio, alla presenza del giudice delle indagini o del difensore.

(4) Ai fini dell'acquisizione d'informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la polizia può convocare i cittadini. Con mezzi coercitivi può essere convocato l'indagato che non ha aderito all'invito, soltanto se avvertito in merito nell'invito, o se le circostanze indicano chiaramente che si rifiuta di ricevere l'invito. La persona che ha aderito all'invito o l'indagato convocato con i mezzi coercitivi, che si rifiuta di fornire informazioni, non può essere convocato nuovamente per lo stesso motivo.

(5) L'indagato, convocato con i mezzi coercitivi ai sensi del comma 4 del presente articolo, sarà messo a conoscenza:

- 1) sui motivi della convocazione e gli elementi del sospetto nei suoi confronti,
- 2) sul diritto all'interpretazione e la traduzione, a norma dell'articolo 8 della presente Legge,
- 3) sul diritto di non esprimersi o di non rispondere alle domande,
- 4) che dopo l'acquisizione delle informazioni o dopo sei ore dal momento dell'arrivo presso la sede di polizia, può abbandonare le stesse.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo XVII
L'INCHIESTA

1. Avvio, corso e conclusione dell'inchiesta

... (omissis) ...



Articolo 218

(1) L'ordine di avvio dell'inchiesta è fatto pervenire all'indagato entro otto giorni dalla sua emissione, assieme alle istruzioni sui diritti di cui all'articolo 239, comma 1, della presente Legge.

... (omissis) ...

(7) Il pubblico ministero recapita l'ordine di avvio dell'inchiesta alla parte lesa assieme alle istruzioni sui diritti di cui all'articolo 47, comma 1, punti da 1 a 4 e 7, della presente Legge.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

2. Incidente probatorio

... (omissis) ...

Articolo 238

(1) Il pubblico ministero deve presenziare all'incidente probatorio se è stato egli stesso a proporlo.

(2) All'incidente probatorio possono presenziare l'imputato, la parte lesa come accusatore, il difensore e la parte lesa, se non prescritto diversamente in considerazione dell'azione prevista. Le persone presenti all'incidente probatorio possono fare osservazioni in merito al verbale, che saranno annotate nel proseguimento del verbale completato.

(3) L'incidente probatorio non è attuabile senza la presenza del difensore se la difesa è obbligatoria.

(4) Le persone partecipanti all'incidente probatorio possono proporre al giudice istruttore di porre determinate domande a testimoni o periti al fine di chiarire la situazione. Previo consenso del giudice istruttore, è possibile anche porre domande direttamente.

(5) Se l'imputato presenzia all'incidente probatorio, in apertura di udienza il giudice istruttore deve verificare se questi ha ricevuto l'informazione scritta in merito ai propri diritti (articolo 239, comma 1). Se l'imputato non ha ricevuto tale informazione, il giudice istruttore procederà conformemente all'articolo 239, comma 3, della presente Legge, e se l'azione giudiziaria è stata intrapresa dalla parte lesa con l'incarico di attore, consegnerà l'informazione all'imputato.

... (omissis) ...

3. Informazione di garanzia

Articolo 239

(1) L'informazione sui diritti dell'imputato deve informare l'interessato:

1) sui motivi dell'imputazione e i sospetti fondati nei suoi confronti, se non ha ricevuto in precedenza l'avviso sui fondamenti del sospetto,

2) che non è in dovere di presentare la sua difesa né di rispondere alle domande,

3) che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 184, commi 4 e 5, della presente Legge, ha il diritto di esaminare l'atto,

4) che ha il diritto di usare la propria lingua, ossia la lingua che parla e comprende e che, in conformità all'articolo 8 della presente Legge, ha il diritto all'interprete,

5) che ha il diritto di essere assistito da un proprio difensore di fiducia o che, quando lo prevede la presente Legge, gli sarà designato un difensore d'ufficio o a carico dei mezzi del bilancio qualora, stando al suo stato patrimoniale, risulti impossibilitato a sostenere le spese per la propria difesa.

(2) L'informazione di garanzia deve essere consegnata all'imputato completa di:

1) mandato di perquisizione,

2) invito al primo interrogatorio,

3) ordine di avvio dell'indagine,

4) invito all'incidente probatorio,

5) informazione di cui all'articolo 213, comma 2, della presente Legge,

6) decisione di custodia preventiva,



7) mandato di riconoscimento,

8) mandato di esecuzione di perizia nei confronti dell'imputato.

(3) Quando la presente Legge lo contempla, l'organismo che promuove l'azione verifica per dovere d'ufficio se l'imputato ha ricevuto l'istruzione di garanzia prima dell'avvio dell'azione e se accerta che ciò non è avvenuto, sospenderà il procedimento, ordinerà la consegna dell'istruzione di garanzia e solo in seguito riprenderà il procedimento.

(4) Se il pubblico ministero o l'organismo che promuove l'azione si accerta che l'imputato abbia ricevuto in precedenza l'informazione di garanzia, lo costaterà mediante nota ufficiale agli atti e non la farà pervenire nuovamente.

Titolo XVIII ATTIVITÀ PROBATORIE

... (omissis) ...

3. Interrogatorio dell'imputato

Articolo 273

(1) Prima del primo interrogatorio, l'organismo che lo conduce chiederà all'imputato se ha ricevuto l'istruzione di garanzia (articolo 239, comma 1) e in caso di risposta affermativa, si accerterà che l'imputato l'abbia compresa. Se l'imputato non ha ricevuto l'istruzione di garanzia per iscritto, questa gli sarà consegnata al momento, e se l'imputato non ne ha compreso il contenuto, oltre a consegnargli l'istruzione, l'organo preposto all'interrogatorio instruirà l'imputato sui diritti derivanti dall'articolo 239, comma 1, della presente Legge in modo a lui comprensibile. L'avvenuta ricezione dell'istruzione e ogni altra azione a questa connessa saranno verbalizzate.

(2) L'imputato, che ai sensi del comma 1 del presente articolo è stato istruito sui suoi diritti, sarà invitato a dichiarare espressamente se desidera essere assistito da un difensore di propria fiducia. La dichiarazione dell'imputato sarà messa a verbale.

... (omissis) ...

(5) Prima dell'inizio dell'interrogatorio, l'imputato può consultare il suo difensore in merito ai propri diritti, il che è verbalizzato.

(6) Se si dubita che l'imputato conosca la lingua ufficiale del tribunale o sussistono le condizioni di cui all'articolo 280 della presente Legge, l'imputato sarà informato che l'interrogatorio si svolgerà con l'aiuto di un interprete. L'organismo preposto all'interrogatorio assicurerà la presenza dell'interprete prima di avviare lo stesso.

... (omissis) ...

Articolo 275

(1) Prima dell'inizio del primo interrogatorio, l'imputato dichiarerà per iscritto di aver ricevuto l'istruzione di garanzia di cui all'articolo 239, comma 1, della presente Legge. Prima di avviare ogni successivo interrogatorio, all'imputato si ricorderà che ha già firmato la dichiarazione sull'avvenuta ricezione dell'istruzione di garanzia, il che sarà messo a verbale.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 280

(1) L'interrogatorio dell'imputato si svolgerà alla presenza dell'interprete nei casi previsti dalla presente Legge.



(2) Se l'imputato è sordo, le domande gli saranno poste in forma scritta, se è muto, sarà invitato a rispondere per iscritto. Se l'interrogatorio non si può svolgere in questi termini, si assicurerà la presenza di un interprete in grado di interloquire con l'imputato.

(3) Se l'interprete non ha prestato giuramento, giurerà di comunicare fedelmente le domande che saranno poste all'imputato e le sue dichiarazioni.

(4) Le disposizioni della presente Legge riferite ai periti, si applicheranno in modo adeguato anche agli interpreti.

Articolo 281

Oltre ai casi previsti negli articoli 6 e 10 della presente Legge, la registrazione e il verbale dell'interrogatorio dell'imputato non costituiscono materiale probatorio nel procedimento, anche se si è agito contrariamente alle disposizioni degli articoli 273 e 275, commi da 1 a 4 e comma 6, della presente Legge.

... (omissis) ...

4. Interrogatorio del testimone

... (omissis) ...

Articolo 290

(1) Se il testimone è interrogato con l'aiuto dell'interprete o se il testimone è sordo o muto, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 280 della presente Legge.

(2) L'interrogatorio svolto con l'aiuto dell'interprete si può registrare mediante apparecchio per la registrazione audio-video. La registrazione è allegata al verbale.

... (omissis) ...

Articolo 300

(1) La dichiarazione del testimone non può costituire prova in sede di procedimento:

... (omissis) ...

7) nel caso contemplato dall'articolo 6, comma 3, della presente Legge.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

B. Dibattimento e sentenza

Titolo XX

PREPARATIVI PER IL DIBATTIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PRIMA DELL'AVVIO DEL DIBATTIMENTO

... (omissis) ...

2. Udienda preliminare

... (omissis) ...

Articolo 372

(1) Sono chiamati a presenziare all'udienza preliminare l'accusato, il suo difensore, l'attore e la parte lesa, ossia i loro rappresentanti legali e mandatarî, e all'occorrenza anche l'interprete.

... (omissis) ...



Articolo 373

(1) Dopo che il presidente del collegio ha accertato che all'udienza preliminare presenziano tutte le parti invitate, verificherà l'identità dell'accusato a proposito dell'atto d'accusa, come pure i dati concernenti precedenti condanne.

(2) Il presidente del collegio istruirà la parte lesa presente, che non ha ancora presentato l'azione di parte civile, in merito alle disposizioni dell'articolo 47 della presente Legge.

... (omissis) ...

4. Fissazione dell'udienza

... (omissis) ...

Articolo 383

(1) All'udienza sono invitati l'attore e la parte lesa e i loro rappresentanti legali e mandatari, l'accusato e il suo difensore, e all'occorrenza anche l'interprete.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo XXI UDIENZA

... (omissis) ...

2. Direzione dell'udienza

... (omissis) ...

Articolo 396

(1) Se l'accusato, il difensore, la parte lesa, il rappresentante legale, il mandatario, il testimone, il perito, l'interprete o altra persona disturba l'ordine durante l'udienza e non rispetta le intimazioni del presidente del collegio, questi ammonirà o infliggerà alla persona in questione una multa fino a 50.000,00 kune. Se la stessa persona continua a disturbare l'ordine pubblico e non ascolta le intimazioni del presidente del collegio, questi ne può ordinare l'allontanamento dall'aula.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 398

(1) È possibile presentare ricorso nei confronti della decisione sulla pena di cui all'articolo 396 della presente Legge. Il collegio può revocare la propria decisione.

(2) Nei confronti di altre decisioni riguardanti il mantenimento dell'ordine e la direzione dell'udienza, il ricorso non è ammissibile.

... (omissis) ...

5. Verbale dell'udienza

... (omissis) ...

Articolo 411



(1) Nella parte introduttiva del verbale va indicato il tribunale presso il quale si tiene l'udienza, il luogo e la data della sessione, il nome e cognome del presidente del collegio, dei membri del collegio e del verbalista, dell'attore, dell'accusato e del difensore, della parte lesa e del suo rappresentante legale o mandatario e dell'interprete presenti, il reato oggetto di dibattimento e se si tratta di un'udienza aperta o chiusa al pubblico.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

6. Inizio dell'udienza e dichiarazioni introduttive delle parti

Articolo 413

(1) Dopo che il presidente del collegio ha appurato che all'udienza si sono presentate tutte le persone convocate, o se il collegio ha deciso che l'udienza si deve svolgere in assenza di qualcuna delle parti invitate, il presidente del collegio chiamerà l'accusato e allo scopo di accertarne l'identità, ne prenderà le generalità (articolo 272, comma 1) come pure i dati riguardanti precedenti penali.

(2) Il presidente del collegio si accerterà che l'accusato abbia ricevuto e compreso l'istruzione di garanzia scritta (articolo 239, comma 1). Se l'accusato non ha ricevuto l'istruzione di garanzia, il presidente del collegio procederà conformemente all'articolo 350, comma 1, della presente Legge, e se l'accusato ha ricevuto l'istruzione, ma non l'ha compresa, lo instruirà in modo adeguato in merito ai propri diritti.

... (omissis) ...

Articolo 415

(1) L'udienza inizia con la lettura dell'imputazione. Se la parte lesa è presente e non ha ancora presentato azione della parte civile, il presidente del collegio lo informerà della possibilità di inserire la proposta per l'esercizio di tale azione nel procedimento penale e lo instruirà in merito ai diritti derivanti dall'articolo 47 della presente Legge. Se la parte lesa non è presente, ed ha presentato richiesta di azione civile, il presidente del collegio ne darà lettura.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

C. Rimedi giuridici

Titolo XXIII

RIMEDI GIURIDICI ORDINARI

1. Ricorso nei confronti della sentenza del tribunale di prima istanza

... (omissis) ...

c) Motivazioni del ricorso

Articolo 467

La sentenza può essere impugnata in caso di:

1) sostanziale violazione delle disposizioni del procedimento penale,

... (omissis) ...

Articolo 468

(1) Sussiste grave violazione del procedimento penale se:

... (omissis) ...



3) l'udienza si è tenuta senza la persona la cui presenza all'udienza è obbligatoria o se all'accusato, al difensore, alla parte lesa come attore o al querelante privato, contrariamente alla loro volontà, è stato negato il diritto di usare la propria lingua e di seguire nella propria lingua l'intero corso del dibattimento (articolo 8),

... (omissis) ...

... (omissis) ...

e) Limiti di disamina della sentenza di primo grado

Articolo 476

(1) Il tribunale di secondo grado esamina la sentenza per quanto concerne la parte contestata nel ricorso e i fondamenti della contestazione (articolo 467) .

... (omissis) ...

... (omissis) ...

f) Decisioni del tribunale di seconda istanza in merito al ricorso

... (omissis) ...

Articolo 482

Il tribunale di seconda istanza respingerà il ricorso poiché infondato e confermerà la sentenza di primo grado, se accerta che non esistono gli estremi per respingere la sentenza né violazioni della legge di cui all'articolo 476, comma 1, della presente Legge.

Articolo 483

(1) Accogliendo il ricorso, o per dovere d'ufficio, il tribunale di seconda istanza revocherà, con apposita decisione, la sentenza di primo grado o restituirà la causa al tribunale di prima istanza per la ripetizione del processo, se accerta l'esistenza di una grave violazione delle disposizioni del procedimento penale, ad eccezione dei casi di cui nell'articolo 486, comma 1, della presente Legge, o se ritiene che a causa di errori o lacune nell'accertamento dei fatti si debba intimare una nuova udienza davanti al tribunale di prima istanza.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 487

(1) Nella motivazione della sentenza, ossia della decisione, il tribunale di seconda istanza deve valutare le ragioni del ricorso e indicare le violazioni di legge di cui ha tenuto conto per dovere d'ufficio.

(2) Quando la sentenza di primo grado è annullata per violazioni sostanziali delle disposizioni del procedimento penale, nella motivazione va indicato quali disposizioni sono state infrante e in che cosa consistono.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Titolo XXIV

RIMEDI GIURIDICI STRAORDINARI

1. Riassunzione del procedimento penale



... (omissis) ...

Articolo 501

(1) Il procedimento penale concluso con sentenza passata in giudicato può essere riaperto a favore del condannato, a prescindere dalla sua presenza, quando:

1) si dimostra che la sentenza è fondata su documenti, registrazioni o dichiarazioni false dei testimoni, periti o interpreti,

... (omissis) ...

(2) Nei casi di cui al comma 1, punti 1 e 2, del presente articolo, va dimostrato con sentenza passata in giudicato che tali persone sono state dichiarate colpevoli dei reati in questione. Se il procedimento nei confronti di tali persone non è possibile perché sono decedute o esistono circostanze che escludono la persecuzione penale, i fatti di cui al comma 1, punti 1 e 2, del presente articolo si possono accertare anche sulla base di altre prove.

Articolo 502

(1) Le disposizioni sulla riassunzione del procedimento penale si applicheranno anche nei casi in cui è stata trasmessa la richiesta di modifica della decisione del tribunale passata in giudicato sulla base della decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (in seguito: Corte costituzionale) che ha portato all'annullamento o all'abrogazione della prescrizione in base alla quale era stata portata la sentenza passata in giudicato o se la Corte costituzionale accerta che la sentenza è fondata sulla violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Costituzione o da accordi internazionali.

(2) Le disposizioni sulla riassunzione del procedimento penale saranno applicate anche nel caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di modifica della decisione del tribunale passata in giudicato, sulla base della sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha accertato la violazione dei diritti e delle libertà contemplati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(3) La richiesta di riassunzione del procedimento sulla base della sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo può essere inoltrata entro 30 giorni dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

... (omissis) ...

2. Richiesta di tutela della legalità

Articolo 509

(1) Nei confronti delle decisioni del tribunale passate in giudicato, il procuratore generale può inoltrare la richiesta di tutela della legalità se è stata infranta la legge.

(2) Il procuratore generale inoltrerà la richiesta di tutela della legalità nei confronti della decisione del tribunale emanata, nell'ambito del procedimento, con modalità che violano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, dal diritto internazionale o dalla legge.

(3) La richiesta di tutela della legalità non può essere inoltrata nei confronti della decisione con la quale si è deliberato in merito alla richiesta di tutela della legalità.

Articolo 510

(1) La decisione che si riferisce alla richiesta di tutela della legalità è prerogativa della Corte suprema.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

3. Richiesta di revisione straordinaria della sentenza passata in giudicato



... (omissis) ...

Articolo 516

La decisione relativa alla richiesta di revisione straordinaria della sentenza passata in giudicato è prerogativa della Corte suprema.

Articolo 517

(1) La richiesta di revisione straordinaria della sentenza passata in giudicato può essere inoltrata per:
... (omissis) ...

2) violazione delle disposizioni del procedimento penale contemplate nell'articolo 468, comma 1, punti 1, 5, 9 e 10, ossia nell'articolo 468, comma 2, della presente Legge, o per la partecipazione all'atto decisionale di seconda e rispettivamente terza istanza di un giudice o giudice giurato che doveva essere ricusato (articolo 32, comma 1) o perché contrariamente alla richiesta dell'imputato, a questi è stato negato il diritto a usare la propria lingua nell'udienza (articolo 8),

3) violazione del diritto dell'imputato alla difesa durante l'udienza o violazione delle disposizioni del procedimento penale in sede di ricorso, se tale violazione avrebbe potuto influire sulla sentenza.

(2) Le violazioni di cui al comma 1, punti 2 e 3, del presente articolo possono essere evidenziate soltanto se sono state evidenziate nel ricorso contro la sentenza di primo grado o sono state perpetrate nell'ambito del procedimento di seconda istanza.

... (omissis) ...

Parte terza

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

... (omissis) ...

Titolo XXXI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

1. Revisione e rimedio giuridico straordinario contro decisioni dei tribunali dell'ex RSFJ

Articolo 570

(1) Le persone che i tribunali dell'ex Jugoslavia avevano condannato durante il regime comunista per reati politici, reati a sfondo politico o altri reati, se si era giunti alla condanna mediante abuso del potere politico, possono ricorrere alla revisione e richiedere l'annullamento della condanna o di atti giuridici a questa equivalenti.

(2) Per abuso di potere politico s'intendono i casi in cui si è giunti a condanne che nel pronunciamento o nel procedimento preliminare violano i principi riconosciuti del diritto internazionale dello stato di diritto e della società democratica o sono in contraddizione con l'ordinamento pubblico della Repubblica di Croazia.

(3) Se la persona di cui al comma 1 del presente articolo è morta, la richiesta di revisione può essere inoltrata dai loro eredi in linea di successione legale. Se gli eredi sono sconosciuti, la revisione può essere richiesta anche da associazioni per la tutela dei diritti umani con sede nella Repubblica di Croazia.

(4) Se la revisione è richiesta da un'associazione con sede nella Repubblica di Croazia, l'atto di richiesta deve riportare l'estratto del registro delle associazioni dal quale risulti visibile che l'ambito di attività della stessa è la tutela dei diritti dell'uomo.

... (omissis) ...

Articolo 570b



(1) La decisione che si riferisce alla richiesta di revisione è prerogativa del collegio del tribunale regionale alla presenza di tre giudici.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 570e

(1) Contro la decisione del collegio del tribunale regionale, il richiedente la revisione e il pubblico ministero possono inoltrare ricorso entro il termine di quindici giorni.

(2) La decisione in merito al ricorso è prerogativa della Corte suprema riunita in collegio di cinque giudici.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

